COMUNE DI LORENZANA
Provincia di Pisa

SETTORE 1 – AMMINISTRATIVO, ECONOMICO, FINANZIARIO
Via A.Gramsci, 27 - C.A.P. 56043 - P. IVA: 00388480501 - Tel. 050-66.26.22 - Fax 050-66.28.81
E-mail: settore1@comune.lorenzana.pi.it

REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 22/02/2011

COMUNE DI LORENZANA
Provincia di Pisa

SETTORE 1 – AMMINISTRATIVO, ECONOMICO, FINANZIARIO
Via A.Gramsci, 27 - C.A.P. 56043 - P. IVA: 00388480501 - Tel. 050-66.26.22 - Fax 050-66.28.81
E-mail: settore1@comune.lorenzana.pi.it

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1

1. Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficienza efficacia ed economicità disciplina le fasi dell'assegnazione della onomastica[1] stradale e della numerazione civica.

2. Le deliberazioni in materia di toponomastica[2], compresa l'onomastica, sono di competenza della Giunta Comunale.

TITOLO II

TOPONOMASTICA ed ONOMASTICA

Art. 2

1. E' compito dell'Ufficiale di anagrafe, su segnalazione dell'Ufficio Lavori Pubblici in caso di costruzione di nuova strada o di modifiche di quelle esistenti, studiare e proporre all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale sempre e comunque nel rispetto di quanto disposto in materia dal R.D.L. 10.05.1923 N. 1158, e dalla legge 23.06.1927, n. 1188.

Art. 3

1. L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di

---

[1]studio dei nomi propri di un luogo.

[2]Insieme delle denominazioni, in ambito comunale, delle strade, piazze, località etc.

omogeneità nell'ambito di zone territoriali ben definite.

Art. 4

1. Si deve evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi insediate.
2. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, sulla targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.
3. Non si può dare la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (es. via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini).

Art. 5

1. E' l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune che provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.
2. Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline.
3. Le targhe vanno poste all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione con altre aree di circolazione.
4. In caso di diramazioni interne delle vie di circolazione, all'intersezione con esse deve essere apposta una palina con targa a bandiera indicante il nome della via e l'indicazione dei numeri civici compresi nelle diramazioni interne.

TITOLO III
NUMERAZIONE CIVICA ED INTERNI

Art. 6

1. La numerazione civica e gli interni sono realizzati seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT:
a) Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli ….), il cui inizio è stabilito con delibera della Giunta, si assegnano i numeri in successione

Via A.Gramsci, 27 - C.A.P. 56043 - P. IVA: 00388480501 - Tel. 050-66.26.22 - Fax 050-66.28.81
E-mail: settore1@comune.lorenzana.pi.it

naturale avendo cura che i numeri pari siano collocati a destra ed i dispari a sinistra.
b) Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonali (piazze, cortili pubblici) la numerazione è progressiva ed ha inizio alla sinistra di chi entra dall'accesso principale (delibera di Giunta);
c) Nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato la numerazione deve essere solo dispari o pari a secondo dei casi;
d) Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazza e simili, devono essere riservati numeri civici per i futuri accessi;
e) Per le rientranze di tratti viari o per corti pubbliche si procederà nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione);
f) Fuori dei centri abitati è necessario lasciare disponibili alcuni numeri civici, in proporzione alla distanza dei fabbricati esistenti, al fine di consentire una successiva numerazione per gli edifici di futura nuova costruzione;
g) A seguito dell'apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede seguito da lettera alfabetica in ordine progressivo;
h) Nel caso in cui non sia possibile applicare la metodologia sopradescritta, in quanto non risultano disponibili numeri civici, sarà necessario procedere alla rinumerazione parziale o completa dell'area di circolazione;
i) I numeri civici esterni sono posti in alto a destra di ciascun ingresso sia principale che secondario, ad una altezza di mt 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili.
j) La numerazione interna di unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi …) a cui non si possa accedere dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne, sarà costituita da numeri la cui attribuzione seguirà il verso da sinistra verso destra per chi entra dall'accesso principale. Se si accede dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto seguendo il verso da sinistra verso destra in ciascun pianerottolo. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.

2. La numerazione degli accessi in zone private (strade a fondo chiuso, strade vicinali, piazze, corti …) segue gli stessi criteri di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7

1. La targhetta del numero civico esterno deve avere le seguenti caratteristiche:
- Mattonella in ceramica di forma ottagonale di cm. 17 x cm 11 (h) con fondo bianco e scritta blu (allegato n. 1);
- La targhetta deve riportare in alto a sinistra lo stemma a destra il nome del Comune, in basso sotto il numero il nome della via o piazza;
- I numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro. Deve riportare il numero interno indicato e deve essere posto in alto a destra di ciascun accesso;
- I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di apporre a proprie spese il numero interno.

Art. 8

1. Il costo della targhetta per il numero civico esterno è indicato dalla Giunta Comunale a seguito di espletamento di gara di fornitura ed è posto a carico del proprietario dell'immobile.
2. La fornitura e posa in opera del numero civico interno ed esterno è interamente a carico del proprietario dell'immobile.
3. Qualora il proprietario non provveda nei modi indicati ai precedenti commi provvede direttamente il Comune addebitando il costo all'inadempiente.
4. Nel caso in cui le procedure di revisione della numerazione civica dipendano da motivazioni imposte dall'Amministrazione Comunale, le spese relative alle targhette sono a carico del Comune.

Art. 9

1. L'indicazione del numero civico e della numerazione interna deve essere richiesta secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del

proprietario o/e costruttore, della quale costituisce requisito di procedibilità; pertanto, la richiesta del numero civico è da ritenersi come parte integrante del procedimento amministrativo di edificabilità o comunque di modifica di immobili già edificati che a seguito di interventi edilizi vedono modificati anche gli accessi alle unità immobiliari. Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria scala 1 a 2.000, con la fotocopia della pianta e la ricevuta del versamento dei diritti di sopralluogo stabiliti dal tariffario dell'Ufficio Urbanistica oltre al costo delle mattonelle e delle spese di messa in opera, qualora non vi provveda direttamente il proprietario o/e costruttore.

Art. 10

1. L'ufficiale di Anagrafe assegna il numero civico e lo comunica all'interessato.

Art. 11

1. Le spese per l'onomastica stradale sono a carico del Comune.

TITOLO IV
SANZIONI E VIGILANZA

Art. 12

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 129,00 (art. 11 L. 24/12/1954 n. 1228) nella misura indicata nella seguente TABELLA:

Tipo di infrazione Sanzione prevista
- Attribuzione abusiva di numero civico: da € 25 a € 129
pagamento in misura ridotta: € 43

COMUNE DI LORENZANA
Provincia di Pisa

SETTORE 1 – AMMINISTRATIVO, ECONOMICO, FINANZIARIO
Via A.Gramsci, 27 - C.A.P. 56043 - P. IVA: 00388480501 - Tel. 050-66.26.22 - Fax 050-66.28.81
E-mail: settore1@comune.lorenzana.pi.it

- Mancata richiesta di attribuzione di numero civico: da € 25 a € 75
pagamento in misura ridotta: € 25

- Mancata esposizione della targhetta: da € 25 a € 75
pagamento in forma ridotta: € 25

- Apposizione di targhetta non regolamentare: da € 25 a € 75
pagamento in misura ridotta: € 25

- Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica: da € 25 a € 129

pagamento in misura ridotta: € 43

E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.
2. Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti, l'Ufficio Anagrafe e il Corpo di Polizia Municipale.
3. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 13 della L. 689/81. Le sanzioni previste al comma 1 sono comminate dagli organi di Vigilanza sopraindicati.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

1. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura. E' altresì obbligo dei proprietari procedere alla sostituzione dei numeri civici quando questi risulteranno deteriorati.

COMUNE DI LORENZANA

Provincia di Pisa

SETTORE 1 – AMMINISTRATIVO, ECONOMICO, FINANZIARIO
Via A.Gramsci, 27 - C.A.P. 56043 - P. IVA: 00388480501 - Tel. 050-66.26.22 - Fax 050-66.28.81
E-mail: settore1@comune.lorenzana.pi.it

Art. 14

1. E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'indicazione ed all'apposizione della numerazione interna (art. 10 ultimo comma legge 228/54).

Art. 15

1. Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica in stretta conoscenza con le direttive dell'ISTAT.

Art. 16

1. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettono la immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento.